



## **STATUTO DELLA FEDERAZIONE**

### **ART. 1 NOME**

Il nome della Associazione è: “Federazione italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze”, abbreviato FeDerSerD. L’Associazione è senza fini di lucro.

### **ART. 2 SEDE**

La Federazione ha sede legale in Milano, Piazza Carlo Stuparich, 8. La rappresentanza regionale della Federazione si realizza attraverso federazioni regionali legalmente costituite, ovvero sezioni, ovvero referenti regionali o sovraregionali, come deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato in assemblea. I rappresentanti regionali sono componenti del Direttivo Nazionale.

### **ART. 3 SCOPO**

La Federazione sviluppa le proprie azioni nell’interesse degli operatori sanitari, del sistema dei servizi e degli utenti secondo linee di indirizzo unitarie indicate dagli organi direttivi nazionali valorizzando l’autonomia delle azioni delle Federazioni Regionali in ambito locale, che comunque non possono essere contrastanti con le politiche di indirizzo nazionali.

Sono compiti della Federazione:

a) Promuovere attività di informazione, attività di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale nel campo del consumo, abuso, dipendenze e patologie correlate tra gli operatori del sistema dei servizi attraverso:

- la promozione di una rivista culturale e scientifica;
- lo sviluppo di strumenti di comunicazione e mediazione culturali e scientifici (prodotti editoriali, sito istituzionale, newsletter, social network, web communication);
- la ricerca di contatti e scambi culturali con istituzioni analoghe presenti in Italia e in altre nazioni;
- la organizzazione di congressi, convegni, simposi e corsi di aggiornamento per operatori del settore, sia a carattere regionale che nazionale;
- la partecipazione alle finalità della formazione continua in medicina secondo le norme ECM e dei singoli ordini professionali utilizzando di norma come provider “FeDerSerD”.

b) Promuovere rapporti con le istituzioni nazionali e regionali, ai fini di garantire la coerenza scientifica e operativa delle scelte legislative e organizzative.

c) Promuovere una cultura del management nel settore delle dipendenze.

d) Promuovere progetti e ricerche sperimentali e cliniche atte a valutare i danni somatici, psichici e sociali indotti da sostanze di consumo, abuso e dipendenza, sulle patologie correlate, gli altri comportamenti additivi, sui meccanismi biologici e psichici che sono alla base delle alterazioni del comportamento indotti nell’uomo dall’uso di sostanze o da comportamenti di potenziale abuso.

e) Promuovere progetti e ricerche sperimentali e cliniche atte a individuare e accertare la obiettiva efficacia di qualsivoglia trattamento farmacologico, psicologico, comportamentale e sociale capace di intervenire sullo stato di dipendenza e sulle patologie correlate.

f) Promuovere progetti e ricerche sociali e giuridiche nel campo del consumo, abuso, dipendenza e dei suoi correlati relativi alla sicurezza sociale e alla giustizia.

g) Promuovere e/o partecipare a Centri Studi e Ricerche, Fondazioni, Società, Associazioni Temporanee d'impresa, per la realizzazione degli interventi previsti ai commi precedenti.

La Federazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

FeDerSerD non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

## **ART. 4 COMPONENTI DELLA FEDERAZIONE**

### **4.1 Tipologia dei Soci**

La Federazione ha tre tipi di Socio: Ordinario, Onorario, Sostenitore.

Il Consiglio Direttivo approva le richieste di iscrizione alla Federazione.

### **4.2 Socio Ordinario**

Possono essere soci ordinari tutti i professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, nel settore delle dipendenze residenti in Italia, nel dettaglio figure sanitarie quali medico, infermiere, psicologo, farmacista, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sanitario.

Possono essere altresì soci ordinari:

- i professionisti sanitari e socio-sanitari nel settore privato nonché i ricercatori o gli studiosi del tema delle dipendenze patologiche residenti in Italia;
- ulteriori figure professionali operanti nel settore delle dipendenze del sistema sanitario nazionale quali gli assistenti sociali, sociologi e personale amministrativo;
- gli operatori degli Enti Ausiliari accreditati per la assistenza e la cura delle dipendenze.

La domanda di ammissione a Socio Ordinario viene inoltrata direttamente alla segreteria della Federazione nazionale.

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda la stessa deve essere comunicata alla Federazione Regionale ove è residente il candidato Socio, ove costituita.

Tutti i Soci Ordinari sono impegnati nella promozione della Federazione nazionale e possono ricoprire le cariche previste sia dallo statuto nazionale che da quello regionale ad esclusione di quanto previsto dall'art.6.

L'impegno del socio nella Federazione regionale è orientato a promuovere, in linea con gli orientamenti e le indicazioni della Federazione Nazionale, gli interessi e le specificità del territorio regionale.

### **4.3 Socio Onorario**

Il Consiglio può proporre come Soci Onorari professionisti o studiosi e personalità che abbiano dato rilevanti contributi alle ricerche o all'intervento nel campo delle dipendenze. Le nomine sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno della Federazione.

### **4.4 Socio Sostenitore**

I Soci Sostenitori possono essere soggetti individuali o collettivi o organizzazioni il cui scopo è quello di promuovere lo sviluppo del settore delle Dipendenze.

I Soci Sostenitori non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali e assembleari.

## **ART. 5 PATTI FEDERATIVI E ACCORDI**

Alla Federazione possono aderire, con un Patto Federativo, Associazioni, Onlus – ETS, Fondazioni, Gruppi formalizzati, che operano o incidono nel settore delle dipendenze.

La Federazione promuove inoltre la costituzione di associazioni, onlus-ets, fondazioni, gruppi formalizzati, per progetti ed interventi in settori specifici di temi propri della Federazione, che necessitano di autonomia organizzativa e gestionale, e in sintonia con la mission e la dimensione etica con cui la Federazione realizza le finalità proprie statutarie.

Le modalità federative e gli accordi sono fissati dal Consiglio e approvati dalla Assemblea.

#### **ART. 6 QUOTE DI ISCRIZIONE**

Il Consiglio stabilisce l'ammontare delle quote annuali di iscrizione per i soci ordinari e sostenitori. L'anno sociale è l'anno solare. Le quote sociali devono essere pagate direttamente alla segreteria nazionale.

I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento di quote sociali. Un Socio che non abbia regolarizzato la sua posizione associativa perde il diritto alla partecipazione alla vita associativa. La regolarizzazione del Socio moroso prevede il pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso e l'anno precedente.

#### **ART. 7 PERMANENZA NELLA FEDERAZIONE**

Tutti i Soci possono dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Presidente della Federazione. Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti, con votazione a maggioranza, che vanno dalla mozione di censura, alla sospensione temporanea fino a sei mesi dalle cariche federative, alla espulsione dalla Federazione, nei confronti di un socio responsabile di azioni contrarie e/o lesive delle finalità della Federazione tra cui le assenze non giustificate dalle riunioni degli organismi direttivi, la mancata collaborazione richiesta alle iniziative della federazione ovvero azioni intraprese in aperto contrasto con i principi dettati dalla carta etica.

Detto Socio riceverà comunicazione scritta dell'avvenuto provvedimento e delle ragioni che l'hanno causato. Egli ha diritto di appellarsi al Collegio di Garanzia.

#### **ART. 8 CONGRESSI**

##### **a) Congresso Nazionale**

La Federazione organizza un Congresso di norma a cadenza annuale, la cui sede, data e programma vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. In concomitanza del Congresso Nazionale viene indetta una Assemblea dei soci.

##### **b) Riunioni ed altre attività congressuali**

La Federazione può tenere Simposi, Congressi e Convegni.

Inoltre può sponsorizzare e partecipare ad altre iniziative analoghe promosse da altre Associazioni.

#### **ART. 9 ATTIVITA' EDITORIALE**

Il Consiglio Direttivo può promuovere pubblicazioni e strumenti sia cartacei sia multimediali atti a diffondere l'informazione nel campo delle Dipendenze, sia in proprio sia in collegamento con iniziative editoriali di livello.

#### **ART. 10 VOTAZIONI**

Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad esprimere il proprio voto in tutte le riunioni della Federazione. Un singolo Socio non può ricevere più di cinque deleghe.

#### **ART. 11 ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Sono organi della Federazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.

- d) I Vicepresidenti.
- e) Il Segretario Esecutivo.
- f) Il Tesoriere.
- g) Il Comitato Scientifico.
- h) Il Collegio di Garanzia.
- i) Il Comitato Etico
- l) L'Ufficio di Direzione.

## **ART. 12 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**12.1** L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con la quota associativa, rappresenta l'universalità dei soci stessi, e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di non più di cinque deleghe.

**12.2** L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e quando occorra per la conferma di nomina dei consiglieri. L'assemblea dei soci deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un sesto dei soci.

**12.3** I soci sono convocati per l'Assemblea a mezzo avviso affisso in bacheca presso la sede legale e le sedi periferiche della Federazione, sul sito web, di cui verrà data informazione ai soci tramite lettera, o posta elettronica recanti ora, luogo e ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione conterrà anche la data della seconda convocazione.

**12.4** Ogni socio ha il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è assunta validamente a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del patrimonio, occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci.

**12.5** L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, od in caso di suo impedimento dal Vicepresidente vicario, assistito dal Segretario Esecutivo. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure, se richiesto da almeno il 20% dei presenti, a scrutinio segreto.

## **ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Federazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un massimo di 45 membri, compresi il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario Esecutivo, proclamati dalla assemblea ai sensi del regolamento elettorale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla riunione del Consiglio partecipa il presidente del Collegio di Garanzia, senza diritto di voto.

Il Consiglio è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, tra cui ad esemplificazione, ma senza limitare le possibilità:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi individuati della Federazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare l'ammissione dei nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- e) affidare le funzioni di tesoreria;

- f) approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario Esecutivo;
- g) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione;
- h) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Federazione;
- i) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- l) autorizzare l'istituzione delle Federazioni regionali e interregionali che operano come parte integrante e coerente della federazione nazionale promuovendone i principi, la filosofia, l'etica, e le analisi culturali, organizzative e politiche;
- m) deliberare su ogni questione inerente la vita associativa;
- n) nominare i membri del Collegio di Garanzia.

Il Consiglio Direttivo è convocato con la stessa modalità della Assemblea ed i lavori dello stesso potranno svolgersi anche con modalità telematiche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è assunta validamente a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente vicario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.

Tre assenze ingiustificate consecutive sono considerate dimissioni dal Consiglio Direttivo. In caso di posti vacanti il direttivo può proporre dei candidati con ratifica della Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione.

#### **ART. 14 PRESIDENTE**

**14.1** Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Viene proclamato dalla Assemblea ai sensi del regolamento elettorale, dura in carica tre anni, e non può essere eletto più di due volte consecutivamente. Presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione. È responsabile dell'applicazione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Assolve le funzioni di coordinatore generale dei lavori della Federazione. È delegato, innanzi tutto già da subito dal Consiglio Direttivo, a svolgere le proprie mansioni, nessuna esclusa, senza alcun impedimento e senza alcuna altra autorizzazione. Assume poteri di firma anche per atti straordinari. Il Presidente darà poi comunicazione al Consiglio Direttivo.

Autorizza le manifestazioni scientifiche e culturali in ambito regionale, preso atto del parere del Comitato Scientifico Nazionale.

È delegato, in accordo con il segretario esecutivo, a sottoscrivere ogni atto utile alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione. In caso di impedimento le sue funzioni, già con l'odierno benestare di tutti gli organi della Federazione, sono svolte, fino alla fine dell'impedimento o alla elezione di un nuovo Presidente, dal Vicepresidente vicario. In caso di sfiducia, motivata, votata e sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente decade immediatamente e vengono attivate le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento elettorale.

Quanto sopra, anche quale eventuale estensione di poteri al Presidente, si rende necessario, al fine di poter meglio perseguire l'oggetto della Federazione, in ogni e qualsiasi circostanza e a maggior ragione in casi di urgenza e ristrettezza di tempi nell'esecuzione del mandato.

Il Presidente non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione.

#### **14.2** Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci può eleggere alla carica di Presidente Onorario una personalità particolarmente distintasi in campo nazionale e/o internazionale sui temi di maggior interesse della Federazione.

#### **14.3 Past President**

Il Presidente non più in carica acquisisce lo status di Past President. I Past President, con l'esperienza maturata, rappresentano un patrimonio della Federazione nei termini propri della storia della stessa, per la competenza acquisita e per le conoscenze del Sistema dei Servizi italiani e della loro evoluzione. Essi si rendono disponibili nel mettere al servizio della Federazione questo patrimonio. Vengono consultati nelle forme ritenute idonee dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisasse la opportunità

#### **ART. 15 VICEPRESIDENTI**

I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella esecuzione delle funzioni della Federazione, durano in carica 3 (tre) anni e non possono essere eletti più di due volte consecutivamente. In caso di impedimento del Presidente uno dei due nominato con funzioni di vicario lo sostituisce nelle sue funzioni. Possono assumere ulteriori incarichi assegnati per la gestione della Federazione.

I Vicepresidenti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione.

#### **ART. 16 SEGRETARIO ESECUTIVO**

Il Segretario Esecutivo è responsabile della conduzione economica della Federazione, predisporre per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo. Coadiuvando il Presidente, in particolare nei compiti previsti negli articoli 4, 12, 13 e 14. Può assumere ulteriori incarichi assegnati per la gestione della Federazione.

Il Segretario Esecutivo non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione.

#### **ART. 17 TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente individuando persona fisica o soggetti con personalità giuridica. Cura il conto di credito della Federazione.

Il tesoriere non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione.

#### **ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO**

È composto da un direttore e da un vicedirettore, membri dell'Ufficio di Direzione. Compongono il Comitato scientifico un massimo di altri 10 (dieci) esperti di almeno 5 (cinque) profili professionali, e un esperto nei processi di qualità, anche esterno alla federazione, nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico svolge la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, anche secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce annualmente con i coordinatori dei comitati tecnico scientifici delle federazioni regionali formalmente costituiti.

Il Comitato Scientifico, d'intesa con la presidenza nazionale, unitamente al vicepresidente nazionale vicario, ad hoc delegato, valuta l'analisi dei bisogni formativi nazionali e regionali, in funzione delle risorse disponibili e dei bisogni formativi espressi, propone il piano annuale di formazione secondo la normativa ECM e le normative specifiche per la formazione continua dei singoli profili professionali sanitari e socio-sanitari.

Effettua, d'intesa con la presidenza nazionale e unitamente al vicepresidente nazionale vicario delegato, la valutazione di fattibilità dei progetti di ricerca a valenza internazionale, nazionale e regionale.

Produce una valutazione qualitativa sull'attività scientifica della federazione nazionale e delle federazioni regionali con una relazione annuale da presentare in sede di assemblea dei soci.

In sinergia con gli organi della federazione cura lo sviluppo scientifico internazionale della Federazione. Si pronuncia su quesiti scientifici, su richiesta del presidente della Federazione.

Si riunisce di norma tre volte l'anno.

Cura la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della Federazione con un aggiornamento costante.

#### **ART. 19 IL COLLEGIO DI GARANZIA**

È nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri, tra cui il presidente. Possono farne parte iscritti a FeDerSerD o esterni aventi esperienza nel contrasto alle dipendenze o che siano operatori del diritto o personalità che abbiano esercitato proficuamente funzioni di garanzia in associazioni riconosciute dalla legge.

Cura le procedure, di cui all'art. 7, anche per le Federazioni regionali o interregionali.

Il Consiglio Direttivo può affidare altri compiti al Collegio di Garanzia con atti specifici.

#### **ART. 20 COMITATO ETICO**

È un organismo della Federazione, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è composto da tre soci che eleggono al proprio interno il presidente. L'organismo valuta i possibili conflitti di interesse tra l'organizzazione e i singoli associati, tra l'organizzazione e la sua mission, sulla base della carta etica assunta della Federazione. Riferisce per iscritto al Presidente della Federazione le sue valutazioni, per la informativa al Consiglio Direttivo che valuterà le azioni conseguenti. Decade ad ogni congresso nazionale elettivo e in caso di decadenza del Presidente.

#### **ART. 21 L'UFFICIO DI DIREZIONE**

È composto dal presidente, dai vicepresidenti, dal segretario esecutivo, da nove a quindici componenti responsabili di settore, dal direttore e dal vicedirettore del comitato scientifico. I componenti, membri del consiglio direttivo nazionale, hanno il compito di coadiuvare il presidente nella governance della federazione e di sviluppo delle attività, nei settori di competenza. Dura in carica per tre anni, ma decade in caso di decadenza del Presidente stesso. I componenti sono proclamati, sulla base delle risultanze elettorali, dall'assemblea nazionale, che procede a nuove nomine in caso di dimissioni o revoche.

#### **ART. 22 BILANCI**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente, al programma delle attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese (bilancio consuntivo e preventivo), alla Assemblea da convocarsi di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede legale della Federazione e pubblicati sul sito web della Federazione. Unitamente sul sito verranno pubblicati anche eventuali incarichi retribuiti da parte della Federazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

#### **ART. 23 AVANZI DI GESTIONE**

È esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Tutte le cariche e le funzioni associative sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento di compiti e funzioni autorizzati dal Presidente.

#### **ART. 24 EMENDAMENTI**

Per proposta approvata da almeno la metà più uno dei Soci Ordinari in prima convocazione assembleare e dalla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione assembleare, il presente Statuto potrà poi essere emendato in tutto o in parte.

#### **ART. 25 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno proprietà della Federazione;
- b) fondi derivanti da eccedenze di bilancio;
- c) donazioni, legati, lasciti.

#### **ART. 26 PROVENTI**

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita della Federazione sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) redditi dei beni patrimoniali;
- c) erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, fondazioni, società ed associazioni, nel pieno rispetto anche dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dalla Federazione.

#### **ART. 27 FEDERAZIONI REGIONALI**

I soci di ogni Regione Italiana o raggruppamento di Regioni possono costituirsi in Federazione Regionale o Interregionale, ai sensi dell'art. 13.

##### **27.1 Soci**

Possono far parte della Federazione Regionale i Soci Ordinari a livello nazionale. Le quote annuali devono essere versate dai soci sul c/c intestato alla Federazione nazionale.

Le Federazioni Regionali riceveranno il 70% delle quote riscosse.

##### **27.2 Istituti e Cariche**

###### **27.2.1 Presidente**

È il rappresentante della Federazione Regionale. Viene eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo e resta in carica tre anni. Può essere rieletto. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Può farsi coadiuvare da un Vicepresidente.

###### **27.2.2 Segretario**

Viene nominato dal Presidente e svolge anche funzioni di tesoriere. Resta in carica tre anni e può essere rinominato.

###### **27.2.3 Comitato Direttivo**

È composto da un massimo di ventuno membri eletti a maggioranza dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Ne fanno inoltre parte di diritto a pieno titolo i membri del Consiglio Direttivo nazionale di quella/e Regione.

Viene convocato dal Presidente Regionale.

Elegge il Presidente Regionale. Prende iniziative per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e culturali in ambito regionale che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale. Il presidente regionale è responsabile della coerenza della federazione regionale con gli indirizzi della federazione nazionale

###### **27.2.4 Assemblea**

È formata da tutti i soci e dai componenti del Comitato Direttivo Regionale. Viene riunita dal Presidente Regionale almeno una volta l'anno, o su richiesta motivata di almeno 1/6 dei soci. Il mancato rispetto dei compiti assegnati al presidente regionale può portare ad un commissariamento della federazione regionale e alla convocazione dell'assemblea di tutti i soci da parte del commissario individuato dall'Ufficio di Direzione nazionale.



Il Presidente nazionale, ove lo stesso ne ravvisi la opportunità, può convocare l'assemblea dei soci. L'Assemblea è valida se in prima convocazione è presente la metà dei soci. In seconda convocazione è sufficiente qualunque sia il numero dei presenti. Elege il Comitato Direttivo. Approva annualmente il bilancio economico e i programmi scientifici e culturali futuri della Federazione regionale. Elege la rappresentanza regionale al Consiglio Direttivo nazionale. Ove la Federazione Regionale non sia formalmente costituita il presidente nazionale individuerà il delegato regionale nel Consiglio direttivo nazionale su indicazione degli iscritti operanti nella regione.

#### **27.2.5 Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico ha un Coordinatore nominato dal Comitato Direttivo; questi indica al Comitato Direttivo i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato Tecnico - Scientifico si avvale delle competenze e dei compiti del comitato scientifico nazionale. È composto da un massimo di undici membri. Si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere le seguenti funzioni:

- a) pareri sul programma di attività della Federazione Regionale;
- b) elaborazioni di proposte per lo sviluppo delle attività a livello regionale;
- c) pronunciamenti su argomenti che gli sono proposti dal Presidente e dal Comitato Direttivo della Federazione Regionale;
- d) indirizzo sulle attività editoriali della Federazione a livello regionale.

#### **27.3 Rapporti con la Federazione Nazionale**

Le Federazioni regionali e interregionali operano nell'ambito dei principi ispiratori di FeDerSerD nazionale come parte integrante e coerente della stessa, promuovendone i principi, la filosofia, l'etica, e le analisi culturali, organizzative e politiche, applicandoli alle esigenze locali.

In particolare si impegnano:

- a richiedere il visto preventivo da parte del Consiglio Direttivo nazionale sullo statuto che ne formalizza l'attività e che è redatto in conformità ad un modello unico predisposto a livello nazionale e sulle eventuali richieste di variazione;
- a presentare al Consiglio Direttivo nazionale annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione, il verbale dell'assemblea dei soci, il bilancio consuntivo e preventivo.

Le Federazioni regionali possono organizzare eventi formativi, convegni e congressi utilizzando come provider esclusivamente "FeDerSerD".

#### **ART. 28 SCIoglimento**

La Federazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento la Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla Assemblea dei soci, anche secondo specifiche norme di legge.

In caso di scioglimento di una Federazione regionale o interregionale le risultanze attive verranno versate alla Federazione nazionale.

#### **ART. 29 RICHIAMI DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.